

STATUTO

**ANTEROS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SINNAI CA VIA SERRI 26

Numero REA: CA - 173808

Codice fiscale: 02308090923

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" a raccolta 10.643

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Sinnai (CA) una Società Cooperativa con la denominazione "ANTEROS Società Cooperativa sociale – O.N.L.U.S."

La cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nonché trasferire, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Articolo 2

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nell'atto costitutivo, di cui fa parte integrante il presente statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V dello stesso codice in materia di società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2520 cod. civ.

Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 cod. civ., o da sue successive modificazioni, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata, senza indugio, l'Assemblea dei soci per adeguare il presente statuto alla normativa in

essere per le società per azioni, in quanto compatibile.

SCOPO SOCIALE

Articolo 3

La società cooperativa ha lo scopo preminente di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

In questo quadro la società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, si propone di ottenere, per i soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone di perseguire la tutela dell'interesse dei soggetti in età evolutiva (infanzia, preadolescenza, adolescenza, giovane, adulto, anziano), ponendo la sua attività al servizio di quelle istituzioni ed agenzie formative che svolgono un ruolo complementare per la tutela, la promozione dello sviluppo e il soddisfacimento del diritto dei suddetti soggetti a realizzarsi come persone.

La società ha, inoltre, l'obiettivo di stimolare la collaborazione tra le diverse componenti sociali per contribuire alla realizzazione di una politica di partecipazione.

In relazione a ciò la società cooperativa può gestire stabilmente e/o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività tese a:

- prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine sociale e psicologico che possono provocare situazioni di bisogno e di emarginazione nella vita di ogni

individuo;

- assicurare ed incentivare servizi ed interventi che garantiscono ai soggetti in età evolutiva il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento nella vita familiare, sociale, scolastica e/o lavorativa;
- diffondere e rendere effettiva una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle mutate condizioni della società;
- prevenire il disagio adolescenziale e favorire il recupero sociale dei soggetti in difficoltà o devianti;
- favorire processi di responsabilizzazione all'interno delle famiglie, dei quartieri e delle città.

In particolare, la società potrà promuovere, coordinare e gestire servizi di:

- attività ludico-formative: laboratori musicali, laboratori di espressività corporea e vocale, laboratori grafico-pittorici, laboratori di animazione teatrale, corsi di costruzione con materiali di riciclo, ecc.;
- attività di animazione: organizzazione di attività di tipo fisico e corporeo (organizzazione di tornei e giochi, acquagym, ginnastica dolce, aerobica, fitness, ecc.); organizzazione e animazione di feste a tema, musicali, di compleanno, ecc. (allestimento "tematico" dei locali, servizio di merenda, assistenza e animazione durante il gioco, preparazione e spedizione di biglietti d'invito, spettacoli di clown e giocolieri); organizzazione di spettacoli e serate (musicali, cabaret, ecc.); servizi di ludoteca, animazione diurna e serale; allestimento di spazi ricreativi stabili e/o temporanei;
- fornitura di consulenze a singoli, enti pubblici e/o privati finalizzati alla predisposizione di percorsi ricreativi, animativi, di socializzazione, di formazione, di progettazione, selezione, coordinamento e supervisione del

personale adibito alle attività sopra descritte;

- attività di promozione e diffusione di servizi di animazione e ricreativi, in proprio e per conto terzi, attraverso mezzi di diffusione di vario genere (es. siti Internet, volantini, annunci pubblicitari, ecc.);

- attività di gestione di risorse umane (selezione, coordinamento, supervisione);

- attività di gestione di strutture ricettive residenziali e non (comunità, alloggio-case famiglia, centri di prima accoglienza, centri diurni, centri di mediazione familiare, penale, interculturale, centri polifunzionali miranti ad accogliere anche attraverso servizi telefonici, le istanze di coloro che ne facciano richiesta, CIC, ecc.).

La cooperativa potrà anche organizzare eventi, spettacoli e manifestazioni di carattere culturale ed artistico.

Potrà attivare servizi relativi alle nuove tecnologie, assistenza, formazione nell'area dell'informatica, e-commerce, attività di promozione e di fornitura di servizi.

La cooperativa ha altresì finalità di promozione della cultura musicale in generale e tradizionale popolare in particolare, intesa come canale privilegiato di aggregazione, di scambio, di socializzazione e di integrazione tra gli individui da un lato e come canale di apprendimento di competenze generali e specifiche dall'altro; può curare la formazione musicale di individui e gruppi di persone, organizzando corsi di preparazione musicale, può costituire al suo interno e formare gruppi vocali e cori polifonici di voci bianche e di adulti, complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali, può svolgere attività musicali mediante la realizzazione di spettacoli, concerti bandistici e corali o di altre analoghe manifestazioni; può organizzare manifestazioni anche competitive e

raduni a carattere provinciale e regionale di tipo musicale; partecipare a manifestazioni anche competitive a livello nazionale ed internazionale; può progettare, attivare, coordinare e gestire scuole di musica, in veste privata o in collaborazione con Enti Pubblici.

La cooperativa ha inoltre come obiettivo quello di promuovere la conoscenza e l'applicazione delle terapie a mediazione artistica (teatro/dramma terapia, danzaterapia, musicoterapia, terapie a mediazione corporea, arteterapia, ecc.), costituendosi come promotrice di attività di formazione, ricerca e sperimentazione in tale area. A tal fine la società si propone di costituire una biblioteca specializzata in cui sia possibile consultare libri, periodici, pubblicazioni e materiale audio/visivo sulle terapie a mediazione corporea e sulle discipline ad essa strettamente connesse; svolgere servizi di supervisione permanente rivolto agli operatori in formazione presso il centro e a chi, operante nel settore, ne faccia richiesta; svolgere consulenza alla progettazione e alla gestione di iniziative di terapie a mediazione artistica nel territorio (Centri di aggregazione giovanile, Centri socio-culturali, scuole, biblioteche, ludoteche, case per anziani, ecc.).

La Cooperativa potrà inoltre promuovere, organizzare e gestire ogni attività utile alla prevenzione, sostegno e riabilitazione delle persone con handicap fisico e/o psichico.

La Cooperativa, inoltre, collaborando con i rappresentanti della giustizia, si pone l'obiettivo di tutelare l'interesse del soggetto in età evolutiva nei casi di procedimenti civili e penali.

In relazione all'area civile la Cooperativa intende trattare i casi di abbandono, affidamento eterofamiliare, adozione, adozione internazionale, adozione nei casi

particolari, contesa del minore nelle separazioni coniugali, violenza fisica e psicologica, incuria ed abusi sessuali.

Nell'area penale la Cooperativa intende tutelare l'interesse dei soggetti in esecuzione di pena a cui siano state applicate misure alternative alla detenzione e dei minori ed adulti in attesa di giudizio con provvedimenti di misura cautelare.

La Cooperativa si propone quindi di creare ed operare attraverso strutture e attività sociali necessarie al perseguimento dello scopo sociale.

La Cooperativa si propone, infine, di essere un centro di formazione, studi e ricerca e potrà, quindi, organizzare e promuovere inchieste, progetti di ricerca, seminari di studio, incontri di informazione, convegni, congressi a carattere scientifico, corsi professionalizzanti e di formazione professionale, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, scuole di specializzazione *post lauream*, nonché accogliere al suo interno tirocinanti (es. in materia di terapia a mediazione artistica, psicologia, scienze dell'educazione, psicoterapia, animazione socio-culturale, ecc.) in base alla normativa vigente.

Potrà inoltre gestire e diffondere pubblicazioni (stampe, giornalini locali, libri) sia proprie che altrui, periodiche e/o occasionali, su argomenti attinenti o connessi alle attività della Cooperativa.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni imprenditoriali e contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo nonché, tra l'altro per sola indicazione

esemplificativa:

- a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- b) potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai propri soci;
- c) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci della Cooperativa ed in regola con i versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la Cooperativa, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- d) potrà costituire dei fondi per lo sviluppo comunitario e, comunque, finalizzati a salvaguardare, accrescere e valorizzare il carattere solidale e comunitario della cooperativa, a fornire adeguate e concrete risposte ai bisogni delle persone più deboli e svantaggiate;
- e) potrà organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Associazioni private, corsi di formazione e interventi socio-assistenziali finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili (soci e non) e, in genere, svantaggiate, nonché realizzare e gestire tutte le strutture ed attività utili al miglioramento della loro qualità della vita e ad accrescere le loro possibilità lavorative;
- f) potrà partecipare ad ogni forma di appalto sia pubblico che privato, nonché richiedere ed avvalersi di contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato sia

da Enti regionali, Locali e della Unione Europea.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.

La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

La Società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111 *octies* delle disposizioni attuative.

La Società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545 *septies* cod. civ. ad un Gruppo Cooperativo Paritetico.

SOCI

Articolo 4

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalle leggi.

Possono essere Soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, laureandi o laureati in Psicologia, Scienza dell'Educazione, Pedagogia, Giurisprudenza ed equipollenti, educatori professionali, animatori sociali che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed effettivamente contribuire al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono inoltre essere soci della Cooperativa, ma mai in misura superiore al 30% (trenta per cento) rispetto al numero complessivo di soci con i titoli sopracitati, quei lavoratori di ambo i sessi che, pur non presentando i titoli indicati, abbiano conseguito una significativa esperienza lavorativa o di volontariato nel settore socio-educativo-sanitario.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, svolgendo un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali esplicando un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Possono essere ammessi come soci – lavoratori elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono essere soci della cooperativa i volontari che, in possesso dei requisiti professionali, prestino la loro attività gratuitamente, naturalmente nei limiti e con le modalità previste in materia dalla legge.

In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono essere soci

sovventori persone fisiche e persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

PROCEDURA DI AMMISSIONE E OBBLIGHI

Articolo 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- b) l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

Le persone giuridiche, dovranno indicare nella domanda:

- a) denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a corredo della stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente e copia della deliberazione assunta dall'organo sociale competente;
- b) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.

I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché, se soci-lavoratori a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in

relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Articolo 6

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel Libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci-lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di cui al successivo art. 8.

Articolo 7

I soci-lavoratori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

REGOLAMENTI

Articolo 8

I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci-lavoratori,

alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore, se nominato.

La Società adotta inoltre, eventualmente, i regolamenti, previsti dagli articoli 3 e 10 del presente statuto.

I regolamenti sono predisposti dall'Organo Amministrativo e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

DIRITTI DEI SOCI

Articolo 9

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

CATEGORIA SPECIALE PER NUOVI SOCI COOPERATORI

Articolo 10

L'Organo Amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui al comma 1°, lettera a), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo, della cooperativa.

Nel caso di cui al comma 1°, lettera b), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto stabilito da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che comunque non può superare il termine di cinque anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale deve versare la quota sociale minima stabilita dallo statuto, ha il diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto, non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 cod. civ.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione in qualità di socio ordinario secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

RECESSO E DECADENZA

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi

sociali;

c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi l'Arbitro nominato secondo quanto previsto dall'articolo 33 del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'Organo Amministrativo può dichiarare decaduto il socio che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro; che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini

dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

ESCLUSIONE

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:

- a) che non é più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4 senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti previsti dall'art. 8 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;
- f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando nominato.

Qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, la deliberazione è assunta dall'Assemblea dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 33 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI

Articolo 13

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono i responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non

sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 *quinques* cod. civ.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi degli articoli 2545 *quinques* e 2545 *sexies* cod. civ., la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Articolo 15

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 16

Il patrimonio della Società é costituito:

- 1 - dal capitale sociale che è variabile e formato da:
- 2 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- 3 - dalla riserva legale, formata con gli utili di cui al successivo articolo 21 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci defunti a norma del presente statuto;
- 4 - dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- 5 - dalla riserva straordinaria;
- 6 - da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte.

TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE

Articolo 17

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa ha l'obbligo di iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 33 del presente statuto.

Articolo 18

Le quote sociali dei Soci ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 19

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa; in quest'ultimo caso, l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2420 cod. civ. le ragioni della dilazione.

L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.

2513 cod. civ. e riportano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella relazione sulla gestione l'Organo Amministrativo illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci come già previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

RISTORNI

Articolo 20

L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.

I ristorni possono essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 cod. civ.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 21

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato, quale dividendo, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo quando la cooperativa conservi i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 cod. civ.;
- d) ad eventuale riserva straordinaria;
- e) a fini mutualistici.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.

ORGANI SOCIALI

Articolo 22

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, quando nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 23

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo vigente ai sensi del successivo articolo 27 con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza, della data e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.

In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti proposti con richiesta scritta da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo e comunque entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

In ogni caso compete all'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti dal presente statuto, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili di esercizio;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, quando imposto dalla norma, del suo Presidente e del Revisore;
- c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti l'Organo Amministrativo;
- d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;

- e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- f) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- h) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) deliberare lo scioglimento della società e, conseguentemente, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di cui alle lettere f), h) ed i) sono assunte alla presenza di un notaio.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o chi ne ha la potestà lo riterrà utile alla gestione sociale.

Articolo 24

L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 25

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro soci e non siano in mora nel versamento delle quote sociali sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta e la documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2.

Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro Socio.

Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la società aderisce.

Articolo 26

L'Assemblea é presieduta, secondo l'organo Amministrativo vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente, o dall'Amministratore Unico; in loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale é redatto dal notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 27

L'Amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali, ad un Consiglio di Amministrazione o ad un Amministratore Unico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 cod. civile.

In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da soci cooperatori.

Articolo 28

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina, il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri scelti anche tra soggetti non soci.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a

norma dell'art. 2386 cod. civ.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo lettera o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia effettivamente presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la

proposta si intende respinta

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 30

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per disposizione del presente statuto, sono demandati all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, 5° comma cod. civ., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale sugli argomenti inerenti le prestazioni mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione

di una partecipazione in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua collegialità, il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 31

La rappresentanza legale della Cooperativa e la firma sociale spettano, secondo i casi previsti dall'art. 28 del presente statuto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Cooperativa, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Ha la rappresentanza della Cooperativa in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente; in assenza di questo e, nel caso l'Organo Amministrativo sia rappresentato da un Amministratore Unico, in assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro socio designato dall'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 32

Il Collegio sindacale, nominato quando si verifichino i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, 1° comma cod. civ., si compone di 3 (tre) membri effettivi

e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono sempre rieleggibili.

L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci valevole per tutta la durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 *bis* e seguenti del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in materia di Collegio sindacale, le disposizioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale delle società per azioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 33

Tutte le controversie che, in dipendenza del presente statuto, dei regolamenti approvati dall'Assemblea, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, e più in generale derivanti dal rapporto sociale, dovessero insorgere tra soci, e tra soci e la società, saranno deferite al giudizio decisorio di un Arbitro, nominato da un terzo estraneo alla società, scelto di comune accordo tra tutte le parti in causa, ovvero, in caso di mancanza di accordo, da un terzo, estraneo alla società, scelto dal presidente del Tribunale di Cagliari, adito dalla parte più diligente.

Il terzo dovrà procedere alla nomina dell'Arbitro, a pena di decadenza

dall'incarico, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla scelta di cui sopra, comunicata al terzo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancata ottemperanza all'incarico, la nomina dell'Arbitro avverrà a cura del presidente del Tribunale di Cagliari, adito dalla parte più diligente.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre all'Arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'Arbitrato avrà luogo presso la sede legale della Cooperativa.

L'Arbitro, in procedimento rituale, giudicherà secondo diritto determinando altresì la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti in causa.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Articolo 34

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

Sino a quando la società conservi i requisiti di Cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, ad essa è fatto divieto di:

a. distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale

effettivamente versato;

b. distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

E' fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualora la Cooperativa assuma le caratteristiche di cooperativa a mutualità non prevalente, potranno essere assegnate ai soci le riserve divisibili alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 2545 *quinques* del codice civile.

La riserva legale è comunque e sempre indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Articolo 35

In qualunque caso di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2545 *duodecies* del codice civile, l'Assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

FIRMATO:

FAUSTO CARDIA

PIER FRANCO PRINCIVALLE NOTAIO

IO SOTTOSCRITTO DR. PIER FRANCO PRINCIVALLE

CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 28.12.2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGI-STRO IMPRESE.